



MEMORANDUM DI INTESA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

TRA

IL MINISTERO ITALIANO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 \mathbf{E}

IL MINISTERO EGIZIANO DELL'AMBIENTE

MEMORANDUM DI INTESA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

TRA

IL MINISTERO ITALIANO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTERO EGIZIANO DELL'AMBIENTE

Richiamati di seguito come "le Parti",

A partire dal diritto di tutti i Paesi di proteggere l'ambiente e di rafforzare l'uso razionale delle risorse naturali,

Ricordando che la Repubblica d'Italia e la Repubblica Araba dell'Egitto sono Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul Clima (UNFCC) e del Protocollo di Kyoto

Richiamando l'Accordo di Intesa tra il Ministero Italiano dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero Egiziano per gli Affari Ambientali /EEAA firmato il 27 gennaio 2003, con il fine di intensificare le attività di cooperazione bilaterale a favore della protezione dell'ambiente,

Richiamando l'accordo con il Ministero Egiziano per gli Affari Ambientali /EEAA per la cooperazione nel campo dell'energia rinnovabile e i cambiamenti climatici per facilitare l'attuazione di progetti sull'energia rinnovabile in Egitto collegati allo sviluppo energetico sostenibile, firmato il 26 novembre 2004,

Al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile, in accordo con i principi del Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile del 2012,

Riconoscendo la necessità di stabilire una stretta cooperazione tra i Paesi che condividono comuni problemi ambientali,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti svilupperanno congiuntamente programmi, iniziative e progetti che riguardano la prevenzione e/o la riduzione dell'inquinamento ambientale, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

In particolare:

- a) identificando soluzioni comuni finalizzate a intensificare lo sviluppo sostenibile, in conformità con gli Accordi Ambientali Multilaterali;
- b) promuovendo lo sviluppo di fonti energetiche ambientalmente sostenibili, e in particolare di energia da fonti rinnovabili;
- c) promuovendo l'efficienza energetica e programmi di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria;
- d) attuando azioni volte a mitigare e monitorare gli impatti sull'ambiente dell'energia, dell'industria e dei trasporti;
- e) promuovendo misure di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare in relazione alla gestione del suolo, alle risorse idriche, alla gestione delle zone costiere e all'aumento del livello del mare;
- f) intraprendendo azioni per combattere la desertificazione;
- g) promuovendo misure per la protezione della biodiversità e la gestione delle aree protette;
- h) supportando la protezione dell'ambiente marino incluso l'impatto dei cambiamenti climatici sullo sbiancamento della barriera corallina;
- i) supportando l'identificazione e l'attuazione dei contributi volontari programmati e definiti a livello nazionale (denominati INDC's);
- j) sostenendo la valutazione dei costi socio-economici associati agli impatti dei cambiamenti climatici;
- k) promuovendo lo scambio di esperienze nel campo della green economy e delle tecnologie a bassa emissioni di carbonio;
- promuovendo la consapevolezza del pubblico, promuovendo attività sui cambiamenti climatici e la gestione della qualità dell'acqua, finalizzati al miglioramento del ruolo delle autorità locali e al rafforzamento del processo di decentramento amministrativo;
- m) promuovendo esperienze partecipative e innovative di sviluppo locale sostenibile;
- n) ogni altra forma di cooperazione reciprocamente concordata dalle Parti.

L'attuazione di ogni programma, iniziativa e progetto si fonderà su principi di imparzialità, uguaglianza, reciprocità e interesse comune, tenendo conto il contesto giuridico di ciascuna delle Parti firmatarie e i loro obblighi internazionali.

Articolo 2

La cooperazione tra le Parti si realizzerà attraverso:

- la realizzazione di progetti congiunti;
- il rafforzamento delle capacità, il trasferimento tecnologico e l'assistenza tecnica;
- lo scambio di informazioni e materiali relativi all'ambiente, inclusi programmi, pubblicazioni, competenze e risultati di studi;
- scambio di esperti, visite di delegazioni e tirocinanti;
- l'organizzazione congiunta di convegni, seminari o altri incontri;
- la reciproca partecipazione di esperti ad eventi e progetti;
- la promozione della partecipazione del settore privato e attività per attuare iniziative di partenariato pubblico-privato;
- ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Parti.

Articolo 3

Le Parti costituiranno un <u>Comitato di Gestione</u>, composto da 4 membri, due rappresentanti per il MATTM e 2 rappresentanti del Ministero Egiziano per l'Ambiente. Il Comitato di Gestione fornirà la direzione generale ed le strategie di cooperazione, approverà i programmi di lavoro, supervisionerà e sosterrà le attività di cooperazione, assumerà le decisioni di tipo finanziario stabilendo un meccanismo atto a garantire la trasparenza delle spese, la loro contabilità ed l'audit finanziario.

La prima riunione del Comitato di Gestione approverà un <u>Piano d'Azione</u> (PA) che definirà le attività da realizzarsi nel corso dei 24 mesi successivi.

Le riunioni successive del Comitato avranno luogo almeno una volta all'anno. Le decisioni saranno prese per consenso. Le Parti daranno comunicazione reciproca, entro un mese dalla firma del presente Accordo, dei nominativi dei rispettivi rappresentanti presso il Comitato di Gestione.

I lavori del Comitato di Gestione saranno aperti alla partecipazione, in qualità di osservatori, ai rappresentanti dell'Ambasciata Italiana o dell'Ambasciata Egiziana a seconda del Paese in cui si svolgono le riunioni. In ogni caso, ciascuna Parte garantirà che le attività del Comitato di Gestione saranno condotte in coordinamento con la rispettiva Ambasciata, al fine di garantire il più alto grado di coerenza con la dinamica e le priorità delle relazioni bilaterali.

Articolo 4

Sotto la guida del Comitato di Gestione sarà istituito un Gruppo di Lavoro Italo-Egiziano, composto da due rappresentanti del MATTM e da due rappresentanti del Ministero dell'Ambiente Egiziano. Le Parti potranno invitare esperti indipendenti per partecipare al Gruppo di Lavoro. Il Gruppo di Lavoro avrà la responsabilità di finalizzare i documenti tecnici, di effettuare il coordinamento ed il monitoraggio della gestione finanziaria e tecnica delle attività di cooperazione, elaborando raccomandazioni per nuove azioni, e condividendo informazioni e buone pratiche.

Articolo 5

Le Parti presenteranno progetti congiunti all'Unione Europea o ad istituzioni finanziarie internazionali, quali tra le altre, le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, il Fondo Globale per l'Ambiente (*Global Environment Facility*), il *Green Climate Fund*, per finanziare la fase di realizzazione e la diffusione delle attività.

Articolo 6

Le Parti promuoveranno la Cooperazione Regionale per rafforzare lo Sviluppo Sostenibile nella Regione araba e in Africa (con particolare attenzione al Nord Africa), le modalità di tali attività di cooperazione includeranno: progetti di gemellaggio, iniziative a carattere transfrontaliero su tematiche ambientali, il dialogo sud-sud, e lo scambio di esperienze.

Articolo 7

Questo accordo non influirà o limiterà i diritti e gli obblighi delle Parti verso terzi. Tutte le attività intraprese per l'attuazione del presente Accordo di Intesa saranno condotte nel pieno rispetto delle leggi e delle normative in vigore in ciascun Paese, degli obblighi internazionali assunti dai due Paesi e, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 8

Le Parti concordano che durante la cooperazione non intraprenderanno misure o attività che potrebbero essere dannose per la reputazione e gli interessi dell'altra Parte.

Articolo 9

Le Parti concorderanno la copertura finanziaria per le attività e stabiliranno un meccanismo, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti, che garantisca la trasparenza delle spese, della contabilità e del loro audit così come previsto dall'Articolo 3.

Tutte le attività intraprese per l'attuazione del presente Accordo di Intesa saranno condotte entro i limiti dei fondi disponibili nei rispettivi bilanci delle due Parti, senza alcuna ulteriore responsabilità finanziaria da parte dei rispettivi Governi centrali.

Il Ministero Italiano dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare cofinanzierà la realizzazione delle attività previste dal presente Memorandum per un valore non

superiore a 4 (quattro) Milioni di Euro, per un periodo di due anni dalla data della firma, a copertura dei costi delle attività menzionate nell'Articolo 2, incluse le missioni degli esperti italiani.

L'ammontare del cofinanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente Egiziano verrà stabilito in una fase successiva, e notificato alla Controparte nel corso del primo incontro

del Comitato di Gestione.

Sulla base del Piano di Azione concordato tra le Parti, il Ministero Italiano dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dell'Ambiente Egiziano concorderanno le attività da intraprendere negli anni seguenti e renderanno disponibili le risorse finanziare appropriate a coprire il costo delle attività concordate, entro i limiti dei fondi disponibili nei rispettivi bilanci.

Le Parti concordano che le risorse finanziarie assegnate dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per sviluppare la presente iniziativa non sono soggette a tassazione, così come stabilito dalla legislazione Egiziana.

Articolo 10

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e dall'attuazione dell'Accordo sarà risolta mediante consultazioni diretta e negoziazioni tra le Parti.

Articolo 11

I diritti di proprietà intellettuale saranno rispettati e adottati dalle Parti in tutte le attività di cooperazione realizzate nell'ambito del presente Accordo.

Nel caso in cui talune attività congiunte coinvolgano diritti di proprietà intellettuale, sulla base del presente Accordo, le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, determineranno reciprocamente e si accorderanno in anticipo su come garantire un'adeguata ed efficace protezione di tali diritti di proprietà intellettuale, in forma scritta.

Articolo 12

Il presente accordo produrrà i suoi effetti dalla data della firma, e rimarrà valido per 6 (sei) anni, a partire dalla data della firma. La sua validità è automaticamente prorogata per i successivi 6 (sei) anni a meno che una delle Parti informi l'altra Parte tramite comunicazione scritta. Ciascuna delle Parti può recedere dall'Accordo ed, in questo caso, la sua validità cesserà dopo sei mesi dalla ricezione della notifica scritta.

A seguito della sua firma, il presente Accordo sostituisce i precedenti Accordi di cooperazione tra le Parti, senza pregiudicare obblighi e impegni già assunti in relazione alle attività bilaterali di cooperazione già in essere e basati su tali Accordi.

La cessazione del presente accordo non pregiudica la validità e la durata dei progetti e delle attività concordate sulla sua base ed iniziate precedentemente alla sua cessazione.

Firmato a **Paris, France** il 8th of **December**. in 2 (due) copie ciascuna originale, in arabo, inglese e italiano, ove i testi fanno ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarrà la versione inglese.

IL MINISTRO ITALIANO
DELL'AMBIENTE,
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Mr. Gian Luca Galletti

IL MINISTRO EGIZIANO DELL'AMBIENTE

Dr. Khaled Fahmy